INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CORSO DI LAUREA L22
Delibera n. 15 del Senato Accademico -
Protocollo N.ro: 17/007560-GEN
Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L22)

Nota ad integrazione dell’Art. 7
Regole per iscrizione anni successivi al primo

Art. 7 Comma 3.1
Lo studente, ai fini della progressione della carriera, per l’iscrizione al 2° anno e per sostenere i relativi esami, deve aver conseguito almeno 36 CFU, da acquisire entro e non oltre l’ultimo appello di esame della sessione invernale dell’anno accademico di riferimento.

Nel calcolo dei 36 CFU sarà considerata solo 1 AFS (così come previsto dal manifesto degli studi per il 1° anno).

Art. 7 Comma 3.2
Lo studente, ai fini della progressione della carriera, per l’iscrizione al 3° anno e per sostenere i relativi esami, deve aver conseguito almeno 72 CFU, comprensivi dei 22 CFU relativi agli insegnamenti di “Anatomia Applicata alla Attività Motoria ed Antropometria” e di “Fisiologia umana e dello sport”.

L’iscrizione al 3° anno potrà essere effettuata in corso d’anno, una volta raggiunti i requisiti richiesti, e lo studente potrà iniziare a sostenere gli esami previsti a partire dalla successiva sessione di esami.

A titolo di esempio:
La coorte di studenti che si immatricola al 1° anno per l’anno accademico 2017/18, per iscriversi al 2° anno in corso, dovrà acquisire i 36 CFU entro l’ultima sessione (invernale) relativa al 17/18 febbraio 2019.
Se si include l’ultimo appello di recupero di fine aprile di ogni anno il termine ultimo per soddisfare i requisiti richiesti si sposterà ad aprile 2019.

Nota ad integrazione dell’Art. 10

Art 10 comma 4: Possibili modalità di accertamento
“Possono essere previste dal singolo docente, eventuali verifiche in itinere, secondo modalità liberamente fissate dal docente: esse non danno luogo ad alcuna verbalizzazione, né costituiscono modalità di acquisizione di crediti formativi, neanche parziali.

Le verifiche - interse sia come prove in itinere durante il periodo delle lezioni che come esonera previsti alla fine del corso delle lezioni su partire del programma di studio (soprattutto nel caso di Corsi integrati) avranno valore soltanto alla conclusione dell’accertamento finale delle conoscenze
acquisite, e ciò può avvenire esclusivamente secondo il calendario Didattico ai sensi dell’art.19 del Regolamento Didattico dell’Università degli studi di Roma Foro Italico.

I risultati delle verifiche di cui sopra potranno essere considerati ai fini dell’accertamento finale delle conoscenze acquisite entro e non oltre l’anno accademico di riferimento. Superato tale periodo, i risultati delle verifiche saranno da considerare nulli e lo studente dovrà sostenere le verifiche di profitto che il docente prevede per il suo corso.